



La CRS: strumento abilitante

A cura di

Elisabetta Sciacca

Direzione Sistemi Regione/ Resp. Servizi Autorizzativi Lombardia Informatica

Mantova, 19 aprile 2012

Agenda

Cos'è la CRS

Come può essere utilizzata





Cos'è la CRS

- è Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e consente l'accesso ai servizi on line erogati da Enti Pubblici di tutto il territorio nazionale che richiedono un'identificazione:
- è Tessera Sanitaria Nazionale e sostituisce tesserino sanitario cartaceo;
- è Codice Fiscale;
- è Tessera Europea di Assicurazione Malattia: sostituisce il modello E-111, garantendo l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli Paesi.



Dati anagrafici

Dati amministrativi

6 Kb per servizi aggiuntivi





Come può essere utilizzata la CRS

Può essere utilizzata come:

- Strumento di identificazione informatica
- Strumento di firma elettronica
- Strumento per altri servizi



In tutti questi casi è necessario essere dotati di:
















Diffusione



Alcuni dati di utilizzo della CRS

Periodo gennaio-dicembre 2011

Utenti online	191.822			
+74.222				
Da inizio 2011				

Accesso Servizi SISS	607.220			
+75%				
Rispetto anno 2010				

Accessi servizi online				969	.428		+62	% (vs	2010)		
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
101.428	100.373	99.050	77.516	76.847	66.250	58.918	45.752	73.321	80.091	96.357	95.255







Rilascio PIN CRS

Per accedere ai servizi online il cittadino deve possedere il PIN, che viene rilasciato presso:

- □172 sportelli ASL
- □139 sportelli presso 115 Comuni
- **□**Uffici Postali
- □Sedi Territoriali di Regione Lombardia (Ster)

Nei prossimi mesi

Verranno attivati altri sportelli presso i Comuni





Normativa: Identificazione informatica

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche

Articolo 1 – Definizioni

.

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni

Articolo 64 – Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica





CNS: accesso a servizi di tutte le PA



Servizi nazionali







Servizi regionali







Servizi degli Enti Locali



















Identificazione informatica: come realizzarla


Servizio di Identity Provider (IdPC)

□Utilizzato da tutti i servizi della Regione Lombardia

□Regione Lombardia offre agli Enti Locali gratuitamente il servizio di Identity Provider (IdPC). Gli Enti possono delegare al servizio esterno regionale la verifica dell'identità di un utente in possesso di CRS/CNS

□Già utilizzato da oltre 350 EELL

□Oltre 1Mln di accessi/anno







Un esempio: accesso a MUTA con CRS

L'utente deve prima identificarsi e poi profilarsi per accedere ai servizi di MUTA

REGISTRAZIONE / IDENTIFICAZIONE

PROFILAZIONE

ACCESSO ALL'APPLICATIVO

Due modalità : 1)Con CRS /CNS

2)Con credenziali

Profili per la SCIA:


- 1)Cittadini / Imprese
- 2) Intermediari
- 3)SUAP / Comuni
- 4) ASL, VVFF, ARPA
- 5) Regione Lombardia

Funzionalità diversificate per tipologia di profilo





Registrazione utente tramite CRS



Registrazione utente tramite CRS



▶Per registrarsi con la CRS è necessario:

- avere inserito la SmartCard nel lettore
- avere installato il SW di gestione CRS Manager
- avere il PIN


Per informazioni sulla CRS http://www.crs.lombardia.it

A seguito dell'avvenuta registrazione l'utente riceverà username e password per accedere al sistema (mail di avvenuta registrazione)
Se la registrazione è avvenuta tramite CRS il sistema propone la maschera dell'Identity Provider





IdPC: Identity Provider del Cittadino



Da questo momento l'utente potrà accedere a MUTA direttamente con la CRS

UTENTE F	REGISTRATO)
Nome uter	ite	
Password		
	E	NTRA
Recupera	la password	





Applicazioni regionali che utilizzano la CRS per l'accesso

DG	SERVIZI A IMPRESE, ENTI, ASSOCIAZIONI
Casa	Portale Centro Servizi della DG Casa e Opere Pubbliche
Industria PMI e Cooperazione	Gestione Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Industria PMI e Cooperazione	Inoltro domanda online per i bando Metadistretti
Industria PMI e Cooperazione	Nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013
Commercio, Fiere e Mercati	Nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013
Commercio, Fiere e Mercati	Richieste di finanziamento per imprese settore commercio
Commercio, Fiere e Mercati	Bando Innova Retail
Commercio, Fiere e Mercati	Servizi per iter autorizzativi ed amministrativi (progetto MUTA)
Presidenza, Sanità	eProcurement: SINTEL
Culture Identità e autonomie	Richiesta patrocini in ambito culturale
Culture Identità e autonomie	Richiesta finanziamenti SIRBeC
Culture Identità e autonomie	Richiesta finanziamenti festival cinematrografici
Culture Identità e autonomie	Richiesta finanziamenti per spettacolo dal vivo
Culture Identità e autonomie	Richiesta riconoscimento musei
Culture Identità e autonomie	Richiesta finanziamenti promozione e integrazione europea
Culture Identità e autonomie	Richiesta finanziamenti e presentazione rendicontazione sulla I.r. 9/93
Istruzione Formazione e Lavoro	Nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013
Istruzione Formazione e Lavoro	Servizi MonitorWeb





CRS: Ulteriori servizi

- Ad oggi quasi tutti i servizi che utilizzano la CRS si basano sui dati presenti nella carta all'atto della sua emissione e li utilizzano esclusivamente "in lettura".
- Le Regole Tecniche della CRS consentono la possibilità di installare, nella memoria residua, "servizi aggiuntivi".



Le modalità con cui l'Ente può presentare domanda per l'autorizzazione da parte di Regione Lombardia ad includere un nuovo servizio sulla CRS sono chiaramente illustrate sul sito <u>www.crs.lombardia.it</u>



CRS: Ulteriori utilizzi

□ Dal Dicembre 2008 le CRS prodotte hanno la doppia interfaccia che consente l'utlizzo anche in **modalità "conctat less"**







Trasporti

Bus

Parcheggi

Bike sharing

Accessi

Dipendenti e visitatori

Utenti di servizi

eTicketing

Cultura

Spettacolo

Sport

Mense





Firma elettronica - Firma digitale

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche

Articolo 1. Definizioni.

- 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - **q) firma elettronica**: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
 - s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



La firma messa a disposizione dalla CRS è firma elettronica





Firma del documento Informatico

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche

Articolo 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

- 1. Il documento informatico, cui è apposta una **firma elettronica**, sul piano probatorio è *liberamente valutabile in giudizio*, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
- 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria





Istanze trasmesse per via telematica

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche

- Articolo 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
- 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
 - Se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato
 - b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente
- 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento





CRS e Firma Elettronica


- ☐ La CRS permette, senza aggiunta alcuna, di eseguire la firma elettronica, detta anche attestazione.
- ☐ Ciò premesso è da sottolineare che la firma elettronica apposta con la CRS/CNS ha intrinsecamente alti livelli di sicurezza per i seguenti motivi:
 - è generata con uno strumento certificato secondo gli standard di sicurezza delle per la firma digitale (ISO/IEC 15408, Common Criteria, EAL4+)
 - il certificato digitale e le chiavi sono generate da un certificatore accreditato dalla DigitPA
- ☐ E' quindi possibile affermare che la firma elettronica apposta con la CRS/CNS è un valido strumento, gratuitamente disponibile a tutti i cittadini, che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni in determinati contesti quali, per esempio, l'invio di istanze all'interno di sessioni in cui il cittadino si sia autenticato con la CRS/CNS.





CRS e Firma elettronica


- ☐ Regione Lombardia offre gratuitamente un software per firmare con la CRS
- □ Per le informazioni necessarie e modalità di utilizzo fare riferimento al sito www.crs.lombardia.it








CRS e Firma elettronica









MUTA - Firma Elettronica e Firma Digitale

□ La procedura di adesione a MUTA da parte dei responsabili degli Enti Locali (Comuni, SUAP, ASL, ecc) prevede la sottoscrizione con firma elettronica della CRS del documento di adesione e successivo invio su PEC dedicata di Regione Lombardia.

□ Le **SCIA prevedono**, invece, obbligatoriamente, la **Firma Digitale**; pertanto il sistema fa tutte le opportune verifiche e rifiuta di confermare istanze non firmate digitalmente





CRS e Firma Digitale

La CRS ha può contenere la Firma Digitale

- ☐ In collaborazione con le Camere di Commercio Regione Lombardia distribuisce 4.000 firme digitali da caricare sulla CRS per 3 anni a carico di Regione
- □ Destinatari dell'iniziativa: Amministratori e dipendenti degli Enti sul territorio lombardo (Comuni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni e SIREG).
- ☐ I moduli, le istruzioni e il Vademecum per richiedere gratuitamente Firma Digitale e PEC sono reperibili all'indirizzo www.crs.lombardia.it
- ☐ E' autorizzato il rilascio di:
 - 2 certificati di firma per enti con popolazione fino a 5000 abitanti
 - 3 certificati di firma per enti con popolazione fino a 15000 abitanti
 - 4 certificati per enti con popolazione superiore ai 15000 abitanti o enti sovra comunali (Comunità Montane e Province)
- □Sono rilasciabili ulteriori certificati a 10 euro + IVA, a carico del singolo ente richiedente





Firma digitale- caratteristiche

La firma digitale (firma forte) ha maggior efficacia sul piano probatorio; in sostanza i requisiti assolti dalla firma digitale sono:

- •Autenticità: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell' identità del sottoscrittore;
- •Integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;
- •Non ripudio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

La firma digitale garantisce quindi, nei confronti dei documenti informatici, la presenza degli stessi requisiti che la firma autografa garantisce nei confronti dei documenti cartacei, fornendo in più garanzia di immodificabilità dell'oggetto della sottoscrizione.





Firma digitale – come funziona

- Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche, attribuite in maniera univoca ad un soggetto detto Titolare della coppia di chiavi.
- La prima, **chiave privata** destinata ad essere conosciuta solo dal Titolare, è utilizzata per la generazione della firma digitale da apporre al documento, la seconda, **chiave da rendere pubblica**, viene utilizzata per **verificare** l'autenticità della firma.
- ☐ Caratteristica di tale metodo, detto crittografia a doppia chiave, è che, firmato il documento con la chiave privata, la firma può essere verificata con successo esclusivamente con la corrispondente chiave pubblica.
- ☐ La sicurezza è garantita dalla impossibilità di ricostruire la chiave privata (segreta) a partire da quella pubblica, anche se le due chiavi sono univocamente collegate.





Firma digitale – certificato e certificatori

- Il certificato è un documento elettronico, contenente informazioni relative al titolare e la chiave pubblica di firma del Titolare.
- □ E' il risultato di una apposita procedura di certificazione che garantisce la corrispondenza biunivoca tra una chiave pubblica ed il soggetto a cui essa appartiene.
- ☐ La gestione del certificato è affidata ad enti certificatori riconosciuti
- ☐ Affinché i soggetti possano riporre completa fiducia nei certificati digitali e nei dati in essi contenuti, occorre che vengano gestiti da una "terza parte fidata" il Certificatore le cui principali attività sono:
 - verificare ed attestare l'identità del richiedente;
 - stabilire il termine di scadenza dei certificati, ed il periodo di validità delle chiavi in funzione della loro "robustezza " e degli usi per i quali sono impiegate;
 - emettere e pubblicare il certificato, in un archivio pubblico gestito dallo stesso Certificatore;
 - revocare o sospendere i certificati.
- ☐ I certificatori sono accreditati presso DigitPA ed iscritti in un apposito elenco.





Firma digitale – Marcatura temporale

- □ La procedura di marcatura temporale serve ad attestare l'esistenza di un documento informatico rispetto ad una data certa.
- ☐ Tale procedura, che deve essere resa disponibile ai propri titolari di firma digitale da ogni certificatore, prevede la generazione di una marca temporale che fornisce un riferimento temporale, opponibile ai terzi, atto a dimostrare l'esistenza di un documento informatico in un dato momento.









Grazie per l'attenzione